



## **L'accordo di libero scambio con Singapore non può, nella sua forma attuale, essere concluso dall'Unione europea da sola**

*Le disposizioni dell'accordo relative agli investimenti esteri diversi da quelli diretti, nonché quelle relative alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, sicché l'accordo non può essere concluso, allo stato attuale, senza la partecipazione degli Stati membri*

Il 20 settembre 2013 l'Unione europea e Singapore hanno siglato il testo di un accordo di libero scambio. Si tratta di uno dei primi accordi di libero scambio bilaterali cosiddetti «di nuova generazione», vale a dire un accordo commerciale che contiene, oltre alle tradizionali disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari nel settore degli scambi di merci e di servizi, anche delle disposizioni in varie materie correlate al commercio, quali la protezione della proprietà intellettuale, gli investimenti, gli appalti pubblici, la concorrenza e lo sviluppo sostenibile.

La Commissione ha presentato alla Corte di giustizia una domanda di parere per stabilire se l'Unione disponga della competenza esclusiva a firmare e a concludere da sola l'accordo previsto. La Commissione e il Parlamento sostengono che la risposta deve essere affermativa. Il Consiglio e i governi di tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte <sup>1</sup> affermano che l'Unione non può concludere l'accordo da sola in quanto alcune parti dell'accordo rientrano in una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, o addirittura nella competenza esclusiva degli Stati membri.

Nel suo parere odierno, la Corte, dopo aver precisato che il parere verte unicamente sulla questione della competenza esclusiva o meno dell'Unione, e non sulla compatibilità del contenuto dell'accordo con il diritto dell'Unione, dichiara che **l'accordo di libero scambio con Singapore non può, nella sua forma attuale, essere concluso dall'Unione da sola**, a motivo del fatto che alcune delle disposizioni previste rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri. Ne consegue che, **allo stato attuale, l'accordo di libero scambio con Singapore può essere concluso soltanto dall'Unione e dagli Stati membri operanti di concerto**.

In particolare, la Corte dichiara che **l'Unione gode di una competenza esclusiva** per quanto riguarda le parti dell'accordo relative alle seguenti materie:

- l'accesso al mercato dell'Unione e al mercato singaporiano per quanto riguarda le merci e i servizi (ivi compresa la totalità dei servizi di trasporto <sup>2</sup>), nonché nel settore degli appalti pubblici e della produzione di energia a partire da fonti non fossili e sostenibili;
- le disposizioni in materia di protezione degli investimenti esteri diretti di cittadini singaporiani nell'Unione (e viceversa);

<sup>1</sup> Osservazioni scritte sono state presentate da tutti gli Stati membri, ad eccezione del Belgio, della Croazia, dell'Estonia e della Svezia. Il Belgio è però comparso all'udienza ed ha presentato osservazioni orali.

<sup>2</sup> Indipendentemente dal fatto che si tratti di trasporti marittimi o ferroviari o su strada, la Corte afferma che gli impegni al riguardo contenuti nell'accordo previsto possono incidere su regolamenti dell'Unione o modificarne la portata, sicché, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione è competente in via esclusiva ad approvare tali impegni.

- le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale;
- le disposizioni intese a contrastare le attività anticoncorrenziali e a disciplinare le concentrazioni, i monopoli e le sovvenzioni;
- le disposizioni in materia di sviluppo sostenibile (la Corte constata che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile costituisce ormai parte integrante della politica commerciale comune dell'Unione e che l'accordo previsto mira a subordinare la liberalizzazione degli scambi commerciali tra l'Unione e Singapore alla condizione che le parti rispettino i loro obblighi internazionali in materia di protezione sociale dei lavoratori e di tutela dell'ambiente);
- le norme relative allo scambio di informazioni e agli obblighi di notifica, di verifica, di cooperazione, di mediazione, di trasparenza e di risoluzione delle controversie tra le Parti, a meno che tali norme non si riferiscano al settore degli investimenti esteri diversi da quelli diretti (v. infra).

In definitiva, secondo la Corte, **sono solo due le parti dell'accordo per le quali l'Unione non gode di una competenza esclusiva**, ossia il settore degli **investimenti esteri diversi da quelli diretti** (investimenti «di portafoglio» effettuati senza l'intenzione di influire sulla gestione e sul controllo di un'impresa) e il regime di **risoluzione delle controversie tra investitori e Stati**.

Perché l'Unione sia titolare di una competenza esclusiva nel settore degli investimenti esteri diversi da quelli diretti, sarebbe necessario che la conclusione dell'accordo sia idonea ad incidere su atti dell'Unione o a modificarne la portata. Poiché tale ipotesi non sussiste, la Corte conclude che l'Unione non dispone di una competenza esclusiva. Essa dispone invece di una competenza concorrente con quella degli Stati membri. Tale conclusione si estende altresì alle norme relative allo scambio di informazioni e agli obblighi di notifica, di verifica, di cooperazione, di mediazione, di trasparenza e di risoluzione delle controversie tra le Parti in relazione agli investimenti esteri diversi da quelli diretti (v. supra).

Anche il regime di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati rientra nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri. Infatti, un regime siffatto, che sottrae delle controversie alla competenza giurisdizionale degli Stati membri, non può essere instaurato senza il consenso di questi ultimi.

**Ne consegue che, allo stato attuale, l'accordo di libero scambio può essere concluso soltanto in forma congiunta dall'Unione e dagli Stati membri.**

---

**IMPORTANTE:** Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità di un accordo previsto con i Trattati o alla competenza a concludere tale accordo. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei Trattati.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) del parere è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia del parere sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*